SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA —

n. 85

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 febbraio 1983)

INDICE

BELLINZONA: Sul decreto ministeriale numero 3965 concernente un pubblico concorso compartimentale a 210 posti di fattorino, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 234 del 27 agosto 1979 (3481) (risp. GASPARI, ministro delle poste e delle teleco-		da adottare per uniformare alle fonti normative indicate nel piano agricolo alimentare gli elenchi delle zone agricole svantaggiate (3387) (risp. Mannino, ministro del l'agricoltura e delle foreste) Pag. DEL PONTE: Sulle difficoltà finanziarie in	2111
municazioni) Pag. BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA, MARSEL- LI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe: Sui	2108	cui si dibattono alcune comunità montane della Val d'Ossola (3477) (risp. Goria, mi- nistro del tesoro)	2113
redditi dichiarati negli ultimi cinque anni ai fini dell'IRPEF dall'avvocato Wilfredo Vitalone e su quelli eventualmente accertati in via definitiva (3039) (risp. FORTE, ministro delle finanze)	2108	Per la tutela di coloro che, in Val d'Ossola, producono un formaggio che ha le mede sime caratteristiche della fontina (3478) (risp. Mannino, ministro dell'agricoltura e delle foreste)	2113
Sui redditi dichiarati negli ultimi cinque anni ai fini dell'IRPEF dal signor Flavio Carboni e su quelli eventualmente accertati in via definitiva (3040) (risp. Forte, ministro delle finanze)	2109	FILETTI: Perchè l'indennità di contingenza istituita con la legge n. 324 del 1959 non sia assoggettata all'IRPEF (3484) (risp. Forte, ministro delle finanze)	2115
BONAZZI: Sulla esistenza e sulla utilizzazio- ne, presso la Cassa di risparmio di Reggio Emilia, di due libretti di risparmio per 240 milioni, intestati a nomi di fantasia (3406) (risp. Goria, ministro del tesoro)	2109	FORNI: Circa la notizia secondo la quale verrebbe mensilmente scaricato nel lago di Como materiale bellico non più utilizzabile (3061) (risp. LAGORIO, ministro della difesa)	2116
BOZZELLO VEROLE: Sui provvedimenti da adottare in seguito ad un caso di intossica- zione provocato dall'acqua minerale delle « Fonti San Michele » di Vaie, in provin-		FOSCHI: Sui crediti vantati da diverse case di cura nei confronti dell'Unità sanitaria locale n. 40, Rimini-Nord (3109) (risp. ALTISSIMO, ministro dela sanità)	2116
cia di Torino (3085) (risp. Altissimo, ministro della sanità) DELLA PORTA, DAL FALCO, BORZI, SAL-VATERRA, SALERNO, BEVILACQUA, FRA-	2111	MARIOTTI, D'AGOSTINI: Per l'esclusione della pubblicizzazione televisiva dei prodot- ti alimentari fatta in modo incompleto, con particolare riferimento all'olio d'oliva	
CASSI, CODAZZI, FERRARA Nicola, BARIN, GIACOMETTI, LAI: Provvedimenti		(2864) (risp. Gaspari, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	2117

22 Febbraio 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 85

MIRAGLIA: Per la realizzazione di opere di fognatura e di depurazione per usi irrigui degli scarichi di alcuni comuni del brindisino (3240) (risp. SIGNORILE, ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)

Pag. 2118

2114

2119

2120

2120

2121

2122

2122

2123

2123

MITROTTI: Per la sospensione dell'effettuazione di qualsiasi prelievo fiscale sull'indennità integrativa speciale e per il rimborso delle imposte indebitamente prelevate il 1º gennaio 1974 (3354) (risp. FORTE, ministro delle finanze)

MURMURA: Per la computabilità ai fini pensionistici dell'indennità di vestiario corrisposta ai vigili urbani (3032) (risp. Goria, ministro del tesoro)

In merito ai ritardati pagamenti, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, dei mandati relativi ad opere pubbliche (3151) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*)

PINNA: Sulle misure da adottare per impedire la produzione di formaggi con latte in polvere (2861) (risp. Mannino, ministro dell'agricoltura e delle foreste)

Per l'adozione di provvedimenti atti a sostenere l'agricoltura italiana (3118) (risp. MANNINO, ministro dell'agricoltura e delle foreste)

PINTO: Per la definizione della pratica di pensione del signor Filippo Scandizzo, nato il 17 aprile 1914 a Rofrano, in provincia di Salerno (3329) (risp. Santuz, sottosegretario di Stato per il tesoro)

Per la soluzione della pratica di pensione di guerra relativa al giovane Niglio Adriani, nato il 20 novembre 1961 a Rutino, in provincia di Salerno (3500) (risp. Santuz, sottosegretario di Stato per il tesoro)

RIGGIO: Sulla drammatica situazione a Corleone, in provincia di Palermo, per il rifornimento idrico (2410) (risp. Signorile, ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)

TRIGLIA: Sui ritardi che si lamentano relativamente alla consegna delle stampe nei comuni attorno a Casale Monferrato (3452) (risp. Gaspari, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

BELLINZONA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Premesso che la Gazzetta Ufficiale n. 234 del 27 agosto 1979 pubblicava il decreto ministeriale n. 3965 concernente un pubblico concorso compartimentale (Lombardia) a 210 posti di fatto-

rino in prova, l'interrogante chiede di conoscere:

- a) il numero dei partecipanti;
- b) il numero dei vincitori e degli assunti;
- c) il periodo della loro assunzione.

(4 - 03481)

(13 gennaio 1983)

RISPOSTA. — Al concorso compartimentale cui fa riferimento l'interrogante hanno partecipato 16.184 candidati; il numero dei vincitori è stato di 210 unità; sono risultati idonei 12.770 candidati; sono state assunte in servizio 4.361 unità.

Le date relative alle disposte assunzioni sono state:

1° settembre 1981: 1.000 unità;

20 gennaio 1982: 1.100 unità;

21 aprile 1982: 100 unità;

1º settembre 1982: 1.070 unità;

1º dicembre 1982: 1.091 unità.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni GASPARI

18 febbraio 1983

BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA, MAR-SELLI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali siano i redditi dichiarati negli ultimi cinque anni ai fini dell'IRPEF dall'avvocato Wilfredo Vitalone di Roma, e quali siano, eventualmente, stati definitivamente accertati.

(4 - 03039)

(30 giugno 1982)

RISPOSTA. — Il nominativo che l'interrogante ha segnalato ha presentato presso il I Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma le dichiarazioni dei redditi dalle quali risultano, ai fini IRPEF, i seguenti redditi complessivi netti: lire 1.455.000 per l'anno 1976; lire 11.390.000 per l'anno 1977; lire 6.420.000 per l'anno 1978 e lire 8.216.000 per l'anno 1979.

Le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1980 e 1981 dovrebbero essere state presentate al Centro di servizio di Roma; quest'ultimo ufficio, com'è noto, ha iniziato il

FASCICOLO 85

ciclo delle lavorazioni delle dichiarazioni solo di recente, per cui attualmente manca la possibilità di ulteriori notizie relativamente ai suddetti periodo d'imposta.

La posizione tributaria del contribuente di cui trattasi è in corso di esame da parte del competente ufficio delle imposte, che ha dato incarico al Nucleo centrale di polizia tributaria di svolgere approfondite ed accurate indagini.

> Il Ministro delle finanze Forte

11 febbraio 1983

BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA, MAR-SELLI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere quali siano i redditi dichiarati negli ultimi cinque anni ai fini dell'IRPEF dal signor Flavio Carboni e quali siano, eventualmente, stati definitivamente accertati.

(4 - 03040)

(30 giugno 1982)

RISPOSTA. — Il nominativo che l'interrogante ha segnalato ha presentato presso il I Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma le dichiarazioni dei redditi dalle quali risultano, ai fini IRPEF, i seguenti redditi: lire 11.043.000 per l'anno 1976; lire 15.074.000 per il 1977; lire 12.157.000 per il 1978 e lire 10.244.000 per il 1979.

Le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1980 e 1981 dovrebbero essere state presentate al Centro di servizio di Roma; quest'ultimo ufficio, com'è noto, ha iniziato il ciclo delle lavorazioni delle dichiarazioni solo di recente per cui attualmente manca la possibilità di ulteriori notizie relativamente ai suddetti periodi d'imposta.

La posizione tributaria del contribuente di cui trattasi è comunque in corso di esame da parte del competente ufficio delle imposte che ha dato incarico al Nucleo centrale di polizia tributaria di svolgere accurate ed approfondite indagini.

> Il Ministro delle finanze FORTE

11 febbraio 1983

BONAZZI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, in relazione ad un procedimento penale in cui si indaga sulla esistenza e sulla utilizzazione, presso la Cassa di risparmio di Reggio Emilia, di due libretti di risparmio per 240 milioni intestati a nomi di fantasia, che fino al 1972 non risultavano in bilancio, l'ex presidente di quella Cassa, avvocato Enzo Ferrari, che è stato anche per diversi anni, e fino a qualche anno fa, presidente dell'associazione delle Casse di risparmio, ha dichiarato alla stampa quanto segue:

« L'esistenza del fondo di 240 milioni come riserva di emergenza era nota anche alla Banca d'Italia, che la constatò alla fine del 1972 o all'inizio del '73 anche nel corso di un'ispezione ordinaria. Era una situazione generalizzata in tutte le Casse di risparmio. Quel conto non l'ho creato io, l'ho trovato; l'ho tenuto perchè ritenevo fosse lecito, poi di mia iniziativa l'ho comunicato al direttore della Banca d'Italia ed ho disposto l'operazione di estinzione e di inserimento nel bilancio». (« l'Unità », 19 novembre 1982, pagina 12, di Reggio Emilia). « Finalmente potrò presentarmi davanti al magistrato per spiegare la mia posizione. Non ho motivo di preoccuparmi perchè tutte le operazioni che mi vengono imputate sono state compiute alla luce del sole e con l'approvazione della Banca d'Italia. Proprio nei giorni scorsi ho avuto colloqui in merito a Roma e so che da parte della Banca d'Italia vi è la più ampia disponibilità a sostenere le posizioni assunte dal passato consiglio di amministrazione ». (« La Gazzetta di Reggio », 19 novembre 1982, pagina 7).

Per sapere, altresì, secondo quali criteri la Banca d'Italia abbia autorizzato o consentito una tale pratica, inammissibile quanto meno dal punto di vista fiscale, quali controlli siano stati effettuati sull'utilizzo dei fondi così amministrati e quale sia stata, in particolare, la utilizzazione dei fondi tenuti in tal modo presso la Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

(4 - 03406)

(10 dicembre 1982)

FASCICOLO 85

RISPOSTA. — I fatti cui l'interrogante fa riferimento sono oggetto di un'indagine penale, tuttora in corso di formale istruzione, e pertanto ogni elemento conoscitivo ad essi relativo deve ritenersi coperto dal segreto istruttorio.

Le informazioni di cui dispone la Banca d'Italia, acquisite nello svolgimento delle attività di controllo bancario, sono altresì coperte dal segreto d'ufficio previsto dall'articolo 10 della legge bancaria.

Tutto ciò premesso e con riguardo all'atteggiamento seguito dalla Banca d'Italia in materia di accantonamenti riservati costituiti presso aziende di credito, si ritiene tuttavia utile fornire le seguenti brevi considerazioni di carattere generale.

Nell'ordinamento vigente non esistono norme che attribuiscono alla Banca d'Italia un potere di approvazione e comunque sindacatorio dei bilanci delle aziende di credito; per costante giurisprudenza le banche, pur soggiacendo ad una serie di controlli pubblicistici, continuano a restare soggette alla legge ordinaria per tutto quanto attiene alla formazione ed approvazione dei bilanci ed al relativo regime di impugnabilità da parte di chi vi abbia interesse e vi sia legittimato.

La prassi seguita in passato presso le banche di costituire ed incrementare fondi patrimoniali riservati, che rappresentavano sostanzialmente un rafforzamento patrimoniale dell'azienda, veniva giustificata dalla esigenza sentita dalle banche di precostituire, accanto alle riserve palesi ed indipendentemente da esse, fondi con i quali far fronte ai particolari rischi naturalmente connessi con l'attività bancaria per quanto concerne la perdita su crediti.

L'atteggiamento della Banca d'Italia di fronte al fenomeno deve inquadrarsi nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti quale organo di vigilanza, come risultano dagli articoli 31 e 32 della legge bancaria, poteri che vanno esercitati nel rispetto dei principi di legalità e tipicità dell'azione amministrativa e fermo restando l'obbligo di riservatezza sancito dall'articolo 10 della stessa legge bancaria. In questo contesto normativo si poneva innanzitutto l'esigenza di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria i comportamenti penalmente rilevanti eventualmente accertati: a ciò si provvedeva quando risultavano distrazioni di detti fondi dalle finalità aziendali. Infatti il riferimento alla « fraudolenza » contenuto nell'articolo 2621, n. 1 del codice civile, così come costantemente inteso della giurisprudenza, faceva ritenere non qualificabile come reato il fatto in sè considerato della stessa esistenza di riserve interne accantonate ed utilizzate, si ripete, solo per finalità aziendali.

Al fine poi di soddisfare le proprie esigenze conoscitive, la Banca d'Italia, sin da epoca remota, chiedeva alle aziende di segnalare l'esistenza ed i movimenti di eventuali fondi di riserva interni; in tal modo l'esistenza ed i movimenti di detti fondi venivano a conoscenza dei componenti gli organi collegiali delle aziende, ciò che ne rendeva possibile il costante controllo da parte di coloro cui istituzionalmente compete ogni responsabilità della gestione.

Successivamente la Banca d'Italia, a seguito dell'intervenuta riforma tributaria, che a partire dall'esercizio 1974 consente alle banche di precostituire accantonamenti di utili, deducibili ai fini fiscali entro quote prefissate, a fronte di rischi su crediti (articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597), ha ritenuto che fosse venuta meno una delle principali esigenze che in precedenza avevano indotto le aziende a procedere alla formazione di fondi riservati. Il provvedimento di condono fiscale (legge 19 dicembre 1973, n. 823) costituiva l'occasione per sistemare i fondi in parola.

Queste circostanze, unitamente all'evoluzione manifestatasi nella dottrina e giurisprudenza civile in materia di chiarezza e trasparenza di bilanci — evoluzione che ha contribuito a maturare alcune modifiche normative (legge n. 216 del 1974) —, hanno indotto la Banca d'Italia a mutare il proprio atteggiamento sulla materia ed a ritenere meno sicura la liceità di detti fondi successivamente alla chiusura del bilancio 1974.

FASCICOLO 85

In questa prospettiva la Banca d'Italia comunicò alle aziende di credito che avrebbero dovuto rinunciare alla prassi di costituire fondi interni ed avvalersi della legge sul condono fiscale per far emergere in bilancio tutti gli accantonamenti effettuati. Si indicò altresì che non avrebbero più dovuto essere inviate all'organo di vigilanza le notizie in precedenza trasmesse circa i fondi in discorso; ciò in quanto i fondi medesimi erano destinati a scomparire come tali per essere contabilizzati in modo palese nei bilanci ufficiali.

Il Ministro del tesoro

GORIA

18 febbraio 1983

BOZZELLO VEROLE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere:

se rispondono al vero le notizie apparse sulla stampa, secondo le quali, a seguito di mancato o inadeguato controllo, sarebbe stata posta in commercio acqua minerale delle « Fonti San Michele » di Vaie (in provincia di Torino), che avrebbe causato ad un operaio torinese una grave intossicazione;

quali provvedimenti il Ministro intende adottare al fine di accertare eventuali responsabilità, anche allo scopo di evitare il ripetersi di casi che, in passato, hanno dato luogo ad incidenti che si sarebbero potuti evitare in presenza di più rigorosi controlli precauzionali;

quali iniziative verranno poste in essere sia in ordine al grave e specifico caso sopra citato, sia in funzione di garantire su tutto il territorio nazionale che le aziende produttrici di bevande rispondano in maniera più idonea alle esigenze di tutela della salute dei consumatori.

(4 - 03085)

(21 luglio 1982)

RISPOSTA. — In merito all'articolo apparso sulla stampa circa l'intossicazione che avrebbe colpito un operaio torinese, si fa presente che accurati accertamenti eseguiti hanno escluso che l'intossicazione stessa sia stata causata dall'ingestione dell'acqua minerale « San Michele » di Vaie.

Tuttavia, a titolo precauzionale e di intensificazione dei periodici controlli, il medico provinciale di Torino ha effettuato un accurato sopralluogo allo stabilimento di Vaie e sono state fatte eseguire diverse analisi sull'acqua in questione dal laboratorio di igiene e profilassi.

I risultati delle analisi hanno dato esito favorevole, per cui non si è ritenuto opportuno procedere all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività di imbottigliamento dello stabilimento in questione.

Tanto ha riferito la Regione Piemonte, che ha potere di diretto intervento nella materia.

> Il Ministro della sanità ALTISSIMQ

1º febbraio 1983

DELLA PORTA, DAL FALCO, BORZI, SAL-VATERRA, SALERNO, BEVILACQUA, FRA-CASSI, CODAZZI, FERRARA Nicola, BARIN, GIACOMETTI, LAI. — Ai Ministri dell'agricoltura e delle soreste e del lavoro e della previdenza sociale. — Gli interroganti:

premesso che l'articolo 13 della legge n. 537 del 1981 ha esteso alle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, le agevolazioni in materia di contributi previdenziali agricoli già previste per le zone « montane » e che, in base al combinato disposto degli articoli 3 e 15 della citata legge n. 984 del 1977, il CIPAA, nel piano agricolo alimentare, ha individuato come zone agricole svantaggiate quelle indicate: a) dalla legge n. 1102 del 1971; b) dal Regolamento della CEE n. 268 del 1975, con esclusione delle aree di pianura; c) dalla legge n. 454 del 1961; d) dalla legge n. 614 del 1966 sulle aree depresse del Centro-Nord, con esclusione anche qui delle aree di pianura;

rilevato che dai riferimenti normativi sopra citati, assunti dal CIPAA a base della individuazione delle zone agricole svantaggiate, avrebbe dovuto discendere, come logica conseguenza, che i comuni collinari individuati in attuazione della legge n. 454 del

FASCICOLO 85

1961 ed elencati in due appositi decreti del Ministro dell'agricoltura, datati rispettivamente 7 novembre 1971 e 23 marzo 1963, nonchè i comuni collinari ricompresi negli elenchi redatti ai sensi della legge n. 614 del 1966, fossero tutti da ricomprendere nell'ambito dell'applicazione delle agevolazioni contributive;

constatato, peraltro, che il Ministero dell'agricoltura, nel compilare l'elenco dei comuni svantaggiati — elenco recepito dal Servizio contributi agricoli unificati per la applicazione delle agevolazioni contributive — si è attenuto ad una indicazione numerica contenuta nello stesso piano agricolo alimentare escludendo — senza spiegazione alcuna — numerosi comuni che, per essere espressamente richiamati dalle norme sopra citate, sono sicuramente da considerare svantaggiati;

rappresentando l'indubbia sperequazione che tale situazione ha determinato e il conseguente forte malcontento provocato in tutte le zone indebitamente escluse e il probabile instaurarsi di un costoso e defatigante contenzioso,

chiedono di conoscere quali provvedimenti i Ministri interrogati intendono adottare per uniformare alle fonti normative indicate nel piano agricolo alimentare gli elenchi delle zone agricole svantaggiate alle quali debbono applicarsi le previste agevolazioni contributive, evitando così le sperequazioni in atto e riportando giustizia nelle campagne.

(4 - 03387)

(10 dicembre 1982)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, convertito, con modificazioni, nella legge 20 settembre 1981, n. 537, prevede, agli articoli 7 e 12, l'applicazione di misure contributive ridotte in favore delle aziende agricole diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche, situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svan-

taggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Al riguardo, è necessario precisare preliminarmente che le zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 15 della legge n. 984 del 1977 sono riferite ai soli terreni di collina e di montagna. Su questa base, in attuazione di tale articolo 15, nel piano agricolo nazionale, predisposto in attuazione della legge n. 984, è stata proposta alle Regioni una delimitazione di massima delle aree di intervento, che si ragguaglia nel complesso a 18.570.013 ettari.

A tale delimitazione si è pervenuti effettuando una sovrapposizione ragionata dei provvedimenti ufficiali che sono finora intervenuti in Italia in materia di classificazione delle aree svantaggiate e depresse, con riferimento evidentemente ai territori di collina e di montagna. Si tratta in particolare: della legge n. 454 del 1961 (relativamente ai comuni di collina a rilevante depressione economica delimitati con decreto ministeriale 7 settembre 1961); della legge n. 614 del 1966 (aree depresse del centronord, limitatamente ai soli comuni di collina e montagna); della legge n. 1102 del 1971 (comunità montane); della legge n. 352 del 1976, che recepisce la direttiva CEE n. 263 del 1975 e le relative circoscrizioni territoriali in ordine alle aree di montagna e ad altre aree svantaggiate.

Pertanto, al Servizio contributi agricoli unificati, che aveva al riguardo interessato il Ministero dell'agricoltura ai fini della delimitazione delle aree d'intervento del decreto-legge n. 402 del 1981, è stata fornita soltanto l'indicazione della delimitazione territoriale e della procedura relativa adottata nell'ambito del piano agricolo nazionale, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977. La stessa indicazione, del resto, poteva essere facilmente ricavata dalla lettura del testo del piano agricolo, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 20 ottobre 1980.

Senonchè, in seguito a tale delimitazione, evidentemente predisposta per altro fine, si è verificato che, in sede di attuazione del decreto-legge n. 402 del 1981, sono risultati esclusi alcuni comuni di collina, che presen-

22 Febbrato 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 85

tano, tuttavia, condizioni di svantaggio tali da renderne indispensabile la collocazione entro l'area delimitata.

Peraltro, indipendentemente da questa situazione, stante la necessità di riordinare ed armonizzare a livello nazionale la classificazione e delimitazione uniforme delle aree svantaggiate, il Ministero dell'agricoltura ha provveduto ad individuare nuovi criteri di classificazione, pervenendo così ad una nuova proposta di eliminazione dei territori di collina e di montagna svantaggiati.

Questa nuova delimitazione è stata già esaminata in sede di commissione tecnica interregionale, che ha espresso parere favorevole, pur con il mandato di apportare taluni aggiustamenti nei confronti di alcune regioni, cosicchè è da prevedere che, quanto prima, potrà essere sottoposta al definitivo esame del CIPAA.

Conseguentemente, la situazione di sperequazione, segnalata dall'interrogante, potrà essere sanata, in quanto la nuova proposta di classificazione si estenderà anche ai comuni collinari delimitati con il decreto ministeriale 23 marzo 1963, i quali, pertanto, potranno anch'essi beneficiare delle agevolazioni contributive recate dal decreto-legge n. 402 del 1981.

> Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Mannino

18 febbraio 1983

DEL PONTE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

se sia a conoscenza che alcune comunità montane della Val d'Ossola sono oggi in difficoltà finanziaria non potendo far fronte agli impegni assunti per la « ricostruzione » resasi necessaria dopo l'alluvione dell'agosto 1978, dal momento che la Cassa depositi e prestiti ha negato la concessione di mutui, assistiti da contributo regionale, a dette comunità montane;

se risulti che la Regione Piemonte, all'atto della firma dei decreti di contributo, fosse a conoscenza della impossibilità, da parte della Cassa depositi e prestiti, di concedere mutui alle comunità montane; a chi spetti oggi far fronte ai gravosi impegni assunti dalle comunità montane, in molti casi al fine di garantire sicurezza e tranquillità alle popolazioni locali.

(4 - 03477)

(12 gennaio 1983)

RISPOSTA. — Premesso che le questioni prospettate non investono la diretta competenza del Ministero del tesoro, si ritiene tuttavia opportuno precisare che la Cassa depositi e prestiti è, com'è noto, autorizzata a concedere mutui soltanto agli enti che, per legge statale, siano ammessi a richiederli.

Nessuna disposizione normativa prevede, attualmente, l'intervento diretto della Cassa a favore delle comunità montane. Peraltro, la competente Direzione generale di questo Ministero, nell'assimilare le comunità montane ai consorzi di enti locali, ha consentito alle stesse di ottenere finanziamenti limitatamente alle opere di pertinenza e con la garanzia degli enti partecipanti, adottando cioè la procedura in atto per i consorzi.

Il Ministro del tesoro GORIA

18 febbraio 1983

DEL PONTE. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere:

se sia al corrente delle vivaci polemiche suscitate in Val d'Ossola da recenti interventi del consorzio per la tutela della fontina della Valle d'Aosta, interventi che hanno portato a sanzioni penali nei confronti di alcuni produttori locali di formaggio fresco, prodotto da tempo immemorabile nell'Ossola e da sempre denominato come « fontina »;

se non ritenga opportuno rivedere la normativa vigente che, tutelando esclusivamente i produttori della Valle d'Aosta, finisce per danneggiare irreparabilmente l'attività dei produttori ossolani e di altre zone alpine, dove pure si produce un formaggio che ha le medesime caratteristiche nutritive e di lavorazione della fontina.

Fascicolo 85

L'interrogante sollecita un intervento tempestivo al fine di evitare negative e pesanti conseguenze sulla già debole agricoltura ossolana, tanto più che i produttori ossolani paiono intenzionati a chiedere che la Corte costituzionale giudichi come incostituzionali le norme che attualmente regolamentano il settore.

(4 - 03478)

(12 gennaio 1983)

RISPOSTA. — Si premette che la normativa di base, concernente il riconoscimento e l'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, è contenuta nella legge 10 aprile 1954, n. 125, la quale, all'articolo 3, stabilì che, con decreto del Presidente della Repubblica, da emettersi su proposta del Ministro dell'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro dell'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo articolo 4, sarebbero state riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonchè le denominazioni tipiche dei formaggi da assoggettare alle norme della legge stessa.

Nel decreto sarebbero stati inoltre fissati le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata e i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che ha riconosciuto le denominazioni di origine di nove formaggi, tra cui la « fontina », fissandone i particolari requisiti circa i metodi di lavorazione, le caratteristiche merceologiche e le zone di produzione. Per la « fontina », la zona di produzione è stata individuata nell'attuale territorio della regione Valle d'Aosta.

Da ciò consegue che, in assenza anche di uno solo dei requisiti fissati (metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zona di produzione) altri formaggi, anche se similari, non possono utilizzare la denominazione « fontina ».

La stessa legge n. 125 del 1954 prevede, all'articolo 7, che lo Stato possa affidare, ai

consorzi volontari di tutela, l'incarico di vigilare sulla esatta applicazione delle norme vigenti, al fine di evitare infrazioni e, qualora queste si verifichino, di denunciarle nelle forme di rito.

Quanto segnalato dall'interrogante s'inquadra appunto nella situazione descritta, nel senso che gli addetti alla vigilanza del consorzio produttori fontina, avendo rilevato che nella Val d'Ossola, territorio non compreso nella zona di produzione della « fontina », veniva prodotto e posto in vendita, con la stessa denominazione, un formaggio locale avente caratteristiche similari — circostanza, quest'ultima, che maggiormente può trarre in inganno il consumatore — hanno verbalizzato le infrazioni riscontrate e denunciato, nella sede competente, le ditte contravventrici.

Per quanto concerne, infine, la commercializzazione del formaggio della Val d'Ossola, nulla vieta che lo stesso venga prodotto e venduto, purchè non si utilizzi la denominazione che è patrimonio di altra zona. Il prodotto stesso potrà, anzi, trovare la sua valorizzazione mediante il riconoscimento, su richiesta degli interessati, della zona di produzione, sempre ai sensi e per gli effetti della più volte citata legge numero 125 del 1954 e delle relative norme regolamentari esecutive, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Mannino

14 febbraio 1983

MITROTTI. — Ai Ministri delle finanze e dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. — Premesso:

che, su ricorso di alcuni dipendenti dell'Amministrazione finanziaria (avverso le ritenute erariali sull'indennità integrativa speciale o, se si vuole, di contingenza), la prima sezione della Commissione tributaria di 1º grado di Rimini, in data 3 aprile 1982, ha emesso la decisione n. 227 con cui, nel merito, ha ritenuto i ricorsi fondati e li ha accolti nel motivo principale riconoscen22 Febbraio 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 85

do, così, il conseguente diritto dei ricorrenti al « rimborso delle ritenute operate ai fini dell'IRPEF sull'indennità integrativa speciale da loro fruita nei periodi di servizio, rispettivamente prestati »;

che le motivazioni addotte nella richiamata decisione confermano che l'articolo 1, terzo comma, lettera *e*), della legge 27 maggio 1959, n. 324, « esclude » l'indennità in questione dal reddito complessivo da considerarsi ai fini impositivi;

che la successiva normativa (in particolare gli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973) nulla ha innovato in materia di « esclusioni » pur abrogando preesistenti esenzioni e agevolazioni e che, pertanto, il citato articolo 1 della legge n. 324 del 1959 è pienamente vigente,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare al fine di sospendere (stante l'accertata inesistenza totale dell'obbligazione tributaria) l'effettuazione di qualsiasi prelievo fiscale sull'indennità integrativa speciale e di procedere al rimborso delle imposte indebitamente prelevate dal 1° gennaio 1974.

(4 - 03354)

(17 novembre 1982)

FILETTI. — Al Ministro delle finanze. — Premesso che l'indennità di contingenza istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, è stata ritenuta assoggettata all'IRPEF mediante ritenuta alla fonte nonostante che ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, lettera C, di detta legge fosse esclusa da ritenute erariali e non concorresse a formare il reddito complessivo ai fini dell'abolita imposta complementare;

ritenuto:

che tale assoggettabilità è stata confermata dalla Direzione generale imposte dirette con circolare n. 42 del 22 dicembre 1980 sotto il riflesso che la predetta indennità, per il combinato disposto dell'articolo 46, primo comma, e dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, rientrerebbe nella nozione di reddito di lavoro dipendente al pari degli stipendi,

dei salari e dei compensi accessori e che l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 avrebbe abrogato a decorrere dal 1º gennaio 1974 tutte le precedenti esenzioni ed agevolazioni tributarie;

che la dianzi richiamata risoluzione mi nisteriale appare erronea ed inaccettabile atteso che la citata norma prevista dall'articolo 1 della legge n. 324 del 1959 costituisce un'esclusione e non una esenzione od una agevolazione tributaria onde non può considerarsi abrogata dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

che in quest'ultimo senso si è pronunciata la Commissione tributaria di primo grado di Rimini con la decisione del 6 marzo 1982, con la quale ha conseguentemente disposto il rimborso delle ritenute erroneamente operate ai fini dell'IRPEF sulla predetta indennità di contingenza,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di impartire disposizioni ai competenti uffici tributari al fine di considerare non assoggettata all'IRPEF l'indennità di contingenza istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, e di procedere ai conseguenti rimborsi delle ritenute indebitamente operate in favore dei contribuenti aventi diritto.

(4 - 03484)

(13 gennaio 1983)

RISPOSTA. (*) — Non sembra di poter condividere il pensiero degli interroganti in merito al problema della tassazione della indennità integrativa speciale.

Nè d'altra parte sembra elemento determinante la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Rimini, decisione alla quale peraltro l'Amministrazione intende resistere.

Trattasi invero di decisione isolata che, almeno per ora, non può essere valutata alla stregua di un principio giurisprudenziale consolidato.

^(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate.

FASCICOLO 85

Ad avviso del Governo la questione dell'attuale gravosa imposizione fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti, che certamente esiste e non può essere ignorato, va affrontato, con strumenti diversi e precisamente attraverso una organica revisione della curva progressiva delle aliquote dell'IRPEF.

In tal senso si intende operare e su tale linea non è mancato il consenso delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

> Il Ministro delle finanze Forte

11 febbraio 1983

FORNI. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Premesso:

che il quotidiano comasco « L'Ordine » il 30 giugno 1982 dava notizia di una denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Como da parte del World Wildlife Found comasco, secondo cui verrebbe mensilmente scaricato nel lago di Como materiale bellico non più utilizzabile, di vario tipo;

che esisterebbero testimonianze di cittadini, guardie volontarie ecologiche e amministratori locali, le quali avallerebbero tali sospetti;

che, di contro, non esiste agli atti degli enti locali interessati (Comuni, Provincia, Regione) alcuna traccia delle operazioni di scarico;

considerato:

che è presumibile che lo scarico nel lago di materiale bellico sia fatto in deroga alle norme regionali vigenti;

che esistono pericoli obiettivi trattandosi di acque chiuse e di operazioni fatte all'insaputa della popolazione e dei gestori della navigazione interna,

l'interrogante chiede di conoscere se le notizie corrispondano a verità e, in tal caso, quali siano, al di là delle giustificazioni adducibili, le misure che si intendano attuare per evitare gli inconvenienti lamentati e per dare sicurezza alle popolazioni.

(4 - 03061).

(9 luglio 1982)

RISPOSTA. — Le operazioni di affondamento di residuati bellici nel lago di Como sono state svolte sulla base della delibera n. 6711 della Regione Lombardia del 29 gennaio 1974, la quale faceva riferimento ad una richiesta concernente l'affondamento nel lago di materiali, inoltrata dal nucleo staccato di artiglieria di Milano.

La successiva legge regionale n. 33 del 27 luglio 1977, che ha vietato l'immissione nel lago di « rifiuti di qualsiasi tipo », è sembrata non poter toccare la efficacia della citata delibera n. 6711, che si riferiva esplicitamente a residuati bellici.

Gli organi tecnici militari che hanno diretto tale attività hanno osservato le norme che regolano gli affondamenti di residuati, scaricando nel punto di massima profondità del lago di Como indicato a suo tempo dall'Ispettorato di porto di Como esclusivamente materiali inertizzati e racchiusi in blocchi di cemento a tenuta stagna.

Le ultime operazioni di affondamento di materiali risalgono ai primi mesi del 1982. Da tempo è stata disposta la cessazione definitiva di tali operazioni.

> Il Ministro della difesa LAGORIO

17 febbraio 1983

FOSCHI. — Al Ministro della sanità. — Premesso:

che le case di cura sottoindicate, che operano in convenzione con l'Unità sanitaria locale n. 40 (Rimini-Nord) sono creditrici nei confronti della citata Unità sanitaria locale di somme rilevanti, dovute per prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero, che si riferiscono ai seguenti periodi:

casa di cura « Sol et salus » di Torre Pedrera (Rimini): 20 ottobre 1981-31 dicembre 1981 (più conguaglio 1981 non corrisposto) 1º aprile 1982-30 giugno 1982;

casa di cura « Villa Assunta » (Rimini): è stato saldato il 1981, mentre per il 1982 restano scoperti i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;

Fascicolo 85

casa di cura « Villa Maria » (Rimini): si trova nelle stesse, identiche condizioni della casa di cura « Villa Assunta »;

che la mancata corresponsione degli importi dovuti dalle suindicate strutture ospedaliere e sanitarie ha determinato una situazione ormai insostenibile, dovendo gli interessati ricorrere da tempo al credito ordinario, con il pagamento di tassi elevatissimi;

che, di conseguenza, non è stata resa possibile la corresponsione degli stipendi al personale dipendente, medico, paramedico e ausiliario, determinando un malcontento facilmente comprensibile che è destinato ad aggravarsi progressivamente,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ritiene di poter in qualche maniera interessarsi a tale grave problema, pur nel rispetto delle note competenze demandate in materia di sanità alla Regione e agli Enti locali, allo scopo di contribuire alla soluzione di una vicenda che tende ad allargarsi quantitativamente e ad acutizzarsi ogni giorno che passa.

(4 - 03109)

(28 luglio 1982)

RISPOSTA. — In ordine ai lamentati ritardi nei pagamenti spettanti ad alcune case di cura private e demandati alla USL di Rimini, la Regione Emilia-Romagna ha fatto presente che « la situazione è allo stato attuale di completa correntezza nella liquidazione delle competenze. Infatti, le quattro case di cura convenzionate con la USL sono state liquidate relativamente alle competenze del giugno e in qualche caso del luglio 1982 ».

La stessa Regione ha, inoltre, precisato che « si è in pratica nel pieno rispetto dei termini convenzionali e dei termini di cui alla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, che prevede la liquidazione delle competenze entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture. Ciò non vuol dire che non ci siano stati nei mesi scorsi ritardi nei pagamenti per le case di cura, come per molti altri fornitori di beni e servizi delle Unità sanitarie

locali. Al riguardo, anzi, ci sono stati anche alcuni interventi dell'Assessorato alla sanità per individuare, d'intesa con gli amministratori locali, alcuni settori prioritari ai fini della liquidazione di competenze arretrate ».

Nella materia si richiama la diretta competenza dell'autorità locale e degli organi regionali.

> Il Ministro della sanità ALTISSIMO

3 febbraio 1983

MARIOTTI, D'AGOSTINI. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso che la tutela della salute deve essere perseguita anche attraverso un'adeguata informazione, utilizzando anche gli spazi della RAI-TV, e che tale forma di educazione deve essere rivolta in modo particolare al settore dell'alimentazione;

rilevato che nel settore dell'alimentazione una certa attenzione deve essere posta all'olio d'oliva, per il quale esiste una classificazione secondo criteri stabiliti per legge, pur ritenendoli meritevoli di aggiornamento dato il tempo trascorso e le innovazioni introdotte nei processi di produzione;

tenuto conto dello stato di crisi dell'agricoltura italiana, con riferimento anche all'olivicoltura;

preso atto che la pubblicità ospitata dalla RAI-TV, come ogni altra forma di pubblicità, è rivolta esclusivamente a reclamizzare il prodotto, senza offrire le distinzioni e le specificazioni necessarie,

gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri competenti non ritengano di dover imporre alle ditte che intendono servirsi degli spazi pubblicitari della RAI-TV precisazioni che facciano individuare con chiarezza gli elementi distintivi del prodotto e di escludere la pubblicizzazione dei prodotti fatta in modo incompleto e che comporti comunque un rischio per la salute del consumatore.

(4 - 02864)

(22 aprile 1982)

FASCICOLO 85

RISPOSTA. — Al riguardo giova anzitutto ricordare che l'attuale legislazione disciplina specificamente la pubblicità delle sostanze alimentari: l'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, fa espresso divieto, infatti, di propagandare « a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati non chè disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari, o vantando particolari azioni medicamentose ».

Per i prodotti dietetici e per la prima infanzia, poi, l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, fa divieto di usare sulle etichette e sugli eventuali fogli illustrativi « espressioni di qualsiasi sorta allusive ad azioni preventive e curative o che lascino supporre una efficacia superiore a quella realmente posseduta dal prodotto (espressioni di esaltazione del prodotto tali da trarre in inganno gli acquirenti, espressioni non precise o che in qualunque modo possano generare dubbi sulla natura, qualità e proprietà dei componenti del prodotto dietetico)».

Il medesimo articolo vieta, altresì, che siano fatte « dichiarazioni del genere a mezzo di giornali, riviste, radio ed altri mezzi di propaganda ».

Anche in sede internazionale si è preferito adottare un regime di divieti di uso di particolari locuzioni che possano trarre in inganno od influenzare il consumatore, di cui al progetto di direttiva specifica già da tempo presentato in Commissione CEE.

In attesa dell'approvazione della suddetta direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente il recepimento della direttiva 79/112/CEE sull'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari, estende i divieti e le limitazioni previsti per l'etichettatura anche alla presentazione e alla pubblicità delle sostanze alimentari.

I messaggi pubblicitari radiotelevisivi, alla ideazione e realizzazione dei quali la Società non partecipa in alcun modo, sono contenuti in appositi spazi proprio perchè il telespettatore li recepisca chiaramente come tali e ne possa valutare le proposte con il dovuto discernimento.

La SACIS, su mandato della RAI, esercita un controllo preventivo sulla informazione pubblicitaria e richiede alle ditte inserzioniste di aderire al codice di autodisciplina pubblicitaria nonchè di accettare la competenza del Giurì e del Comitato di accertamento in esso previsti; in particolare, quanto alla veridicità del contenuto, la pubblicità è di norma approvata sulla base della documentazione fornita dalla ditta, che comprovi l'effettuazione di specifiche prove di laboratorio presso appositi organi tecnici dell'Amministrazione o di enti pubblici.

In particolare, in merito alla pubblicità riguardante gli olii alimentari, la concessionaria RAI ha fatto presente che la citata SACIS effettua i normali controlli alla stregua della specifica normativa vigente in materia, le cui disposizioni, giova ricordare, sono contenute negli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva) e negli articoli 1, 2 e 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi).

IL Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GASPARI

18 febbraio 1983

MIRAGLIA. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere le ragioni del grave ritardo nella realizzazione delle opere riguardanti la costruzione dei collettori esterni di fognatura nera e dell'impianto centralizzato di depurazione ed affinamento per usi irrigui degli scarichi dei comuni di San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Carovigno-frazione Serranova e dei centri della fascia co-

FASCICOLO 85

sitera, dell'importo di 11 miliardi e 500 milioni.

Notizie di stampa davano per approvate tali opere da parte della Cassa per il Mezzogiorno fin dal novembre 1981, senza che successivamente a tale data e per un anno circa nessun elemento di novità sia intervenuto a modificare la realtà preesistente nei suddetti comuni, nel senso che di inizio nell'esecuzione dei lavori non vi è nemmeno l'ombra e ancora non se ne parla, nonostante che la prima progettazione del nucleo di dette opere risalga al lontano 1977.

Data l'estrema importanza ed urgenza che riveste l'esecuzione di tali lavori per fasce consistenti e numerose di cittadini, costrette tuttora a vivere in condizioni proibitive dal lato igienico-sanitario, oltre che per i lavoratori da occupare nella fase esecutiva, si desidera conoscere quando si porrà mano alla realizzazione dei progetti, i tempi di durata e se i continui slittamenti nell'inizio dei lavori, per l'inflazione dei costi, non comporteranno, l'inadeguatezza dei fondi stanziati per il completamento delle opere. (4 - 03240)

(19 ottobre 1982)

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno ha comunicato che la realizzazione delle opere previste nel progetto di « costruzione collettori esterni di fognatura ed impianto centralizzato di depurazione, d'affinamento per usi irrigui degli scarichi dei comuni di S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Carovigno e dei centri irrigui della fascia cositera, per l'importo di lire 11 miliardi 500.000.000 », è subordinata alla verifica di compatibilità di detto progetto con il piano di risanamento scarichi che risulta redatto dalla Regione Puglia ma non ancora approvato.

Non appena tale approvazione sarà intervenuta verrà dato inizio alla realizzazione in questione.

L'opera, secondo quanto previsto nel capitolato, ricihederà un tempo di 36 mesi per il completamento, mentre il ritardo nell'inizio dei lavori porterà alla inadeguatezza dei fondi stanziati per il completamento delle opere.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno SIGNORILE

11 febbraio 1983

MURMURA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se, affermatosi per via giurisprudenziale il principio della computabilità ai fini pensionistici dell'indennità di vestiario corrisposta ai vigili urbani, non intenda fare assumere dagli istituti di previdenza una conseguente, positiva decisione con carattere di generalità, evitando il perpetuarsi di un contenzioso del quale non si avverte alcuna necessità.

(4 - 03032)

(29 giugno 1982)

RISPOSTA. — L'indennità di vestiario a partire dal 1º ottobre 1978, data di decorrenza economica del contratto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979, non può in alcun modo essere assoggettata a contribuzione, ostandovi la disposizione di cui all'articolo 19 del contratto stesso che fissa in modo inderogabile il principio della onnicomprensività delle retribuzioni.

Inoltre l'articolo 2 del decreto-legge n. 153 del 1980, convertito in legge n. 299 del 1980. non consente alcuna deroga in sede di applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1979.

Per tale motivo la cassa pensione degli enti locali, aministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, nei casi in cui gli enti anzidetti abbiano corrisposto, in deroga al contratto suindicato, l'indennità vestiario ai propri vigili urbani, non la valuta ai fini pensionistici.

Il comportamento degli istituti di previdenza in tale circostanza appare quindi dettato unicamente dal rispetto di una norma attuativa del contratto di categoria, sulla 22 FEBBRAIO 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 85

formulazione del quale i predetti istituti non hanno alcuna facoltà di intervento.

> Il Ministro del tesoro GORIA

18 febbraio 1983

MURMURA. - Al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — I notevoli, inconcepibili ritardi in mesi, quando non in semestri, nel pagamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, dei mandati relativi all'esecuzione di opere pubbliche od alla manutenzione di impianti e di servizi sono causa di pesanti difficoltà per le imprese, determinano maggiori oneri e in sede di gara di appalto e per la conseguente obbligatorietà della corresponsione degli interessi e rappresentano una ulteriore penalizzazione per l'economia meridionale.

L'interrogante, nel denunciare questa grave situazione, conseguente a visioni ragionieristiche prive di ogni serietà economica, chiede di conoscere come ed entro quali termini temporali il Governo intenda rimediare.

(4 - 03151)

(3 settembre 1982)

RISPOSTA. — Si fa presente che, nei primi giorni del mese, ai sensi del decreto ministeriale n. 344380 del 28 ottobre 1980, vengono effettuate erogazioni mensili a favore della Cassa per il Mezzogiorno in ragione di 300 miliardi di lire.

Si soggiunge che in questi ultimi mesi le erogazioni alla Cassa sono state commisurate sino a raggiungere 350 miliardi mensili, importi che sono correlati all'onere globale annuo del tesoro, indicato nella stima di cassa del settore statale esposta nell'ultima relazione trimestrale presentata in Parlamento il 6 ottobre 1982.

Il Ministro del tesoro

GORIA

18 febbraio 1983

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere:

quali urgenti misure intenda adottare per evitare la produzione dei formaggi con il latte in polvere;

quali eventuali iniziative abbia intenzione di assumere per l'introduzione di un rivelatore per il quale sono previsti aiuti finanziari da parte della CEE.

(4 - 02861)

(22 aprile 1982)

RISPOSTA. — Come è noto, la produzione dei formaggi con l'impiego di latte scremato in polvere è vietata in Italia.

Ciò, ovviamente, non esclude la possibilità che si verifichino utilizzazioni in frode di tale prodotto nella fabbricazione dei formaggi.

I dipendenti organi di vigilanza per la repressione delle frodi, nonchè i nuclei antisofisticazione (NAS) dei carabinieri che operano alle dipendenze del Ministero della sanità e la Guardia di finanza eseguono assidui controlli presso i caseifici, i commercianti di polvere di latte e i mangimifici che utilizzano il latte scremato in polvere per uso zootecnico, al fine di evitare, per quanto possibile, destinazioni del prodotto diverse da quelle consentite.

Si deve però far presente che tali frodi sono di difficile individuazione, in quanto all'analisi è praticamente impossibile accertare se i formaggi siano stati preparati con latte naturale, oppure con latte proveniente dalla rigenerazione di latte scremato in polvere.

Per quanto riguarda l'introduzione di un rivelatore nel latte scremato in polvere per uso zootecnico per il quale sono previsti aiuti finanziari della CEE, è certamente noto che questo Ministero ha sempre sostenuto, in sede comunitaria, la necessità della immissione di un rivelatore, prima del processo di polverizzazione, in tutta la polvere di latte prodotta che beneficia dell'aiuto comunitario, allo scopo di renderne più difficile l'utilizzo per la ricostituzione in frode

Fascicolo 85

del latte e per la preparazione di prodotti lattiero-caseari.

Il problema è tornato recentemente alla ribalta e, pertanto, è stato nuovamente discusso in sede comunitaria, ma la netta opposizione degli altri Stati membri ha vanificato l'impegno della nostra delegazione al riguardo.

In linea di massima, i nostri partners accetterebbero una soluzione parziale del problema, e cioè l'immissione del tracciante nel solo latte in polvere per uso zootecnico importato in Italia, che beneficia dell'aiuto comunitario.

Tale proposta non è assolutamente accettabile, perchè, a causa degli aggravi dei costi, provocherebbe, se attuata, gravi conseguenze economiche sia per gli allevamenti che per le industrie mangimistiche nazionali.

Il Ministero sostiene la tesi che il problema riveste carattere comunitario e non soltanto italiano e, pertanto, continuerà a svolgere ogni possibile azione intesa a rimuovere gli ostacoli frapposti dagli Stati membri produttori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

7 febbraio 1983

PINNA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere:

se sia a conoscenza del grave disappunto manifestato dalle organizzazioni di rappresentanza dei coltivatori italiani per il modo con il quale è stata portata avanti la trattativa a Bruxelles che ha registrato, ancora, notevoli sacrifici per l'agricoltura italiana:

se non ritenga, anche a seguito delle presenti calamità, di concedere agli esportatori agricoli le stesse agevolazioni concesse agli esportatori industriali;

se parte dei 6.000 miliardi accantonati non debba essere, con urgenza, destinata alle Regioni per predisporre i piani di sviluppo, atteso che le ultime statistiche attinenti al comparto agricolo registrano un ulteriore, grave dislivello della nostra bilancia alimentare.

(4 - 03118)

(3 agosto 1982)

RISPOSTA. — Premesso che al fine di valutare la disparità tra le agevolazioni concesse agli esportatori industriali e quelle concesse agli esportatori agricoli occorrerebbe conoscere a quali prodotti e a quali misure l'interrogante intende riferirsi, si fa comunque presente che attualmente sono in vigore aiuti comunitari all'esportazione di gran parte dei prodotti agricoli che vanno sotto il nome di restituzione all'esportazione (validi verso i paesi terzi) e, per gli agrumi, di premi di penetrazione (validi verso i paesi comunitari).

I piani di sviluppo delle aziende agricole vengono finanziati con fondi nazionali e comunitari.

Il CIPAA (Comitato interministeriale per la programmazione agricolo-alimentare) di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (legge quadrifoglio), con delibera del 10 luglio 1982, ha assegnato alle Regioni fondi per complessive lire 700 miliardi, da destinare al finanziamento degli interventi disposti dalla legge stessa in favore dei diversi settori produttivi dell'agricoltura nazionale.

Si rammenta infine che, per il soddisfacimento delle più pressanti esigenze finanziarie del settore agrario, la legge 7 agosto 1982, n. 526, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia, ha disposto stanziamenti per complessive lire 1.470 miliardi per la concessione di agevolazioni creditizie a favore della meccanizzazione (100 miliardi), della conduzione delle aziende agricole (lire 400 miliardi) e della cooperazione (lire 100 miliardi) nonchè per il finanziamento di interventi infrastrutturali, o sul territorio o di rilevante interesse per l'agricoltura (lire 870 miliardi).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MANNINO

14 febbraio 1983

FASCICOLO 85

PINTO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se vi è possibilità di definizione della pratica di pensione di guerra relativa al signor Scandizzo Filippo, nato il 17 aprile 1914 a Rofrano (Salerno) ed ivi residente, che è ancora in attesa della definizione di una domanda di pensione presentata nel 1965.

L'interrogante ritiene oggettivamente scandaloso ed inaccettabile che dopo tanti anni non venga data una risposta alla richiesta di un cittadino.

Si chiede, pertanto, che non vengano offerte ulteriori giustificazioni, ma che la pratica venga finalmente definita.

(4 - 03329)

(11 novembre 1982)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 9006641/D, concernente il signor Filippo Scandizzo, risulta definita dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Infatti, con decreto ministeriale n. 2428077 dell'11 giugno 1970, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità « catarro bronchiale e gastroduodenite ».

Contro il surriferito provvedimento di diniego, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 818094.

A seguito della segnalazione fatta dalla Procura generale di detta magistratura in ordine al cennato gravame, la Direzione generale delle pensioni di guerra effettuò anche, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, il riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Scandizzo, riesame che non ebbe, però, esito favorevole. In tale sede, infatti, non emersero elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale n. 818094 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 9006641/D, concernenti l'interessato, furono restituiti, con elenco numero 9538 del 10 aprile 1979, alla Procura generale della Corte dei conti per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

Da notizie assunte presso la Procura generale della suindicata magistratura è risultato che il signor Scandizzo aveva prodotto istanza per la trattazione anticipata del cennato gravame, ma che, non essendo stata accolta tale richiesta, il ricorso dell'interessato verrà preso in esame in base all'ordine progressivo che la Corte dei conti segue per la trattazione dei ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Santuz

17 febbraio 1983

PINTO. — Al Ministro del tesoro. — Perchè voglia intervenire per la soluzione della pratica di pensione di guerra relativa al giovane Niglio Adriani, nato il 20 novembre 1961 a Rutino (Salerno), il quale ha presentato domanda in data 10 ottobre 1972 facendo presente che, a seguito dello scoppio di un ordigno residuato di guerra, riportò la perdita anatomica della mano sinistra.

Poichè sono trascorsi oltre dieci anni e poichè si tratta di un caso umano certamente meritevole di particolare attenzione, è necessario un intervento perchè la richiesta sia accolta al più presto.

La pratica di pensione di guerra è stata restituita alla Corte dei conti con elenco n. 2701 del 29 novembre 1974 per la definizione del ricorso n. 802634.

(4 - 03500)

(20 gennaio 1983)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 2098864/I.C., relativa all'infortunato civile Adriano Niglio nato a Rutino il 20 novembre 1961, risulta definita con decreto ministeriale n. 2409323 dell'11 febbraio 1970.

Con il cennato provvedimento, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per la perdita anatomica della mano sinistra dal medesimo riportata a seguito di scoppio di ordigno avvenuto il 28 maggio 1967. E ciò in quanto, dalla documentazione a suo tempo acquisita al fa22 Febbraio 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 85

scicolo degli atti, non risultò provata la natura bellica dell'ordigno esploso per cui, nella fattispecie, venivano a mancare le condizioni previste dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per il conferimento del trattamento pensionistico di guerra.

Una successiva istanza di riesame in via amministrativa, avanzata il 4 luglio 1970 dal padre del suindicato infortunato, venne respinta, con decreto ministeriale n. 2445338 del 20 novembre 1970, perchè inammissibile ai sensi degli articoli 105 e 112 della succitata legge n. 313 del 1968.

Contro il surriferito decreto ministeriale n. 2409323, venne presentato ricorso giurisdizionale n. 802634 a seguito del quale il fascicolo degli atti fu trasmesso, con elenco 2701 del 29 novembre 1974, alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame; la questione, pertanto, esula ora dalla competenza della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Comunque, da notizie assunte nelle vie brevi presso la Procura generale della Corte dei conti è risultato che, con istanza presentata il 29 febbraio 1981, la parte interessata ha chiesto la trattazione anticipata del ricorso. Tale richiesta, esaminata il 18 novembre 1981, non è stata accolta dal magistrato il quale ha disposto che il gravame segua il normale ordine cronologico.

Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che l'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà avvalersi, in quanto ne abbia titolo ed ove ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, del disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Santuz

18 febbraio 1983

RIGGIO. — Al Ministro gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — La drammatica situazione a Corleone, in provincia di Palermo, per il rifornimento idrico ha determinato un grave stato di agitazione tra i cittadini. Così come evidenziato dalla stampa siciliana, l'acqua viene erogata a singhiozzo ogni quattro giorni e non in tutti i quartieri.

Risulta che esiste un progetto redatto dall'Ente acquedotti siciliani e trasmesso dalla Regione siciliana alla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento. Risulta, altresì, che l'Amministrazione comunale ha ripetutamente prospettato tale drammatica situazione, sollecitandone la realizzazione.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere come si intende intervenire per il finanziamento di detto progetto che consentirebbe l'eliminazione del gravissimo stato di disagio della laboriosa cittadina.

(4 - 02410)

(24 novembre 1981)

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno ha fatto presente che il progetto per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico del comune di Corleone presentato dall'Ente acquedotti siciliani è stato approvato in data 10 marzo 1982 per l'importo di lire 2.120.000.000, di cui lire 1.455.000.000 per lavori a base d'asta. I lavori sono stati affidati in concessione al comune e sono in corso le pratiche per l'espletamento della gara.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno SIGNORILE

11 febbraio 1983

TRIGLIA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Premesso:

che da tempo si lamentano ritardi nella consegna delle stampe nei comuni attorno a Casale Monferrato;

che, in particolare, a fine dicembre 1982, i due periodici di Casale Monferrato hanno protestato dalle loro pagine lamentando gravi ritardi nell'inoltro ai loro abbonati dei comuni vicini;

che tali ritardi sembra debbano attribuirsi a disposizioni che vietano all'Ufficio postale di Casale di fare « plichi diretti » dovendo invece recapitare la corrispondenza alla sede provinciale di Alessandria, la quale la smista in tempi successivi, 22 FEBBRAIO 1983

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 85

l'interrogante chiede di sapere quali decisioni intenda assumere per ovviare a tali inconvenienti e se, in particolare, non ritenga di consentire all'Ufficio postale di Casale di smistare direttamente la corrispondenza nei comuni vicini, eliminando l'o'obligo dell'invio della stessa alla sede di Alessandria, obbligo che si presume sia la fonte di tutti i ritardi.

(4 - 03452)

(11 gennaio 1983)

RISPOSTA. — Sono stati disposti accurati accertamenti, a seguito dei quali — con ef-

fetto 3 gennaio 1983 — è stata ripristinata la formazione dei dispacci diretti con tutte quelle località (23 uffici) per le quali esistono collegamenti con Casale Monferrato.

Tale provvedimento, che ha ovviato all'inconveniente segnalato e normalizzata la situazione, ha formato oggetto di un articolo apparso sul settimanale « La vita casalese » del 5 gennaio 1983 nel quale si esprime grande soddisfazione per la sua adozione.

IL Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GASPARI

18 febbraio 1983